

Codice DB1400

D.D. 12 maggio 2014, n. 1317

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte, l'Agenzia del demanio, i Comuni di Arignano e di Marentino per la gestione della diga di Arignano (to1010) nell'area idrografica di rispettiva competenza.

Premesso che

- nei Comuni di Arignano e di Marentino è situata una diga determinante un bacino di accumulo idrico localizzato con specifiche finalità di laminazione delle piene rientrate nel Catasto sbarramenti di competenza regionale ex L.R.25/2003;

- la diga in esame è classificata come opera idraulica soggetta alla disciplina del R.D. n. 523/1904;

- il proprietario della predetta diga è l'Agenzia del Demanio, alla quale è stata rilasciata, con determinazione n.3146 del 24/11/2010, del Settore regionale "Pianificazione difesa del suolo – dighe", a seguito di collaudo tecnico delle opere favorevole, autorizzazione all'esercizio ed un disciplinare d'esercizio così come disposto dal D.P.G.R. 9 novembre 2004 n.12/R;

- ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e del D. lgs. n. 112/1998 la polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 è attribuita all'autorità idraulica regionale, individuata per l'opera in oggetto, nel Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino che quindi il citato disciplinare d'esercizio ha riportato quale soggetto gestore delle opere;

- al fine di assicurare un migliore e più economico controllo sul manufatto, la Regione Piemonte, i Comuni di Arignano e di Marentino hanno deciso di sottoscrivere una convenzione, avente ad oggetto la collaborazione tra le parti per la gestione dell'invaso e dello sbarramento al fine di assicurarne la vigilanza, il corretto utilizzo e l'efficace manutenzione. In particolare quindi con tale convenzione la Regione Piemonte delega ai Comuni di Arignano e di Marentino la gestione delle opere;

- con determinazione n. 1517 del 13/6/2011 la Regione Piemonte approvava uno schema di convenzione che non è tuttavia mai stato sottoscritto, in quanto si sono rese necessarie modifiche ed integrazioni che ne hanno sostanzialmente cambiato i contenuti;

- a seguito di specifici incontri tra le amministrazioni interessate sono stati definiti i nuovi contenuti della convenzione, così come riportati nello schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

visti gli atti di approvazione dello schema di convenzione delle amministrazioni comunali di Arignano e Marentino;

ritenuto opportuno approvare il predetto schema e sottoscrivere la convenzione in oggetto;

ritenuto altresì opportuno revocare la precedente determinazione n. 1517 sopra citata, in quanto non attuata;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 616/1977;
Visto il D.Lgs. 112/1998;
Visto il R.D. 523/1904;
Vista la L. 241/90;
Vista la L.R. 25/2003;
Visto l'art. 14 del D.P.G.R. n.12/R del 9.11.2004, recante il Regolamento di attuazione della L.R.25/2003;
Vista la L.R. 7/2005;
Vista la l.r. 23/2008

determina

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, i Comuni di Arignano e di Marentino per la gestione della diga di Arignano nell'area idrografica di rispettiva competenza;
2. di procedere alla successiva sottoscrizione del predetto schema di convenzione,
3. di revocare la determinazione n. 1517 del 13/06/2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Vincenzo Coccolo

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE, I COMUNI DI ARIGNANO E
DI MARENTINO PER LA GESTIONE DELLA DIGA DI ARIGNANO NELL'AREA
IDROGRAFICA DI RISPETTIVA COMPETENZA**

Tra

- la **Regione Piemonte** – Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste di seguito denominata Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore Vincenzo Michele Coccolo, (omissis), domiciliato in Corso Bolzano, 44 -10121 Torino;

E

- il **Comune di Arignano**, rappresentato dal Sindaco Enzo Ferrero, (omissis), domiciliato in via G. Lisa, 20 - 10020 Arignano (TO);

E

- il **Comune di Marentino**, rappresentato dal Sindaco Gianluigi Cochis, (omissis) domiciliato in Piazza Umberto I, 1 – 10020 Marentino (TO);

premessi che:

- l'opera oggetto della presente convenzione consiste in una diga determinante un bacino di accumulo idrico localizzato nei Comuni di Arignano e di Marentino con specifiche finalità di laminazione delle piene e rientra nel Catasto sbarramenti di competenza regionale ex L.R.25/2003, con il codice TO01010 (categoria C, tipologia D);

- la diga in esame è opera idraulica e pertanto segue la disciplina del testo unico sulle opere idrauliche (approvato con R.D. n. 523/1904);

- ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e del D. lgs. n. 112/1998 la polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 è attribuita all'autorità idraulica regionale che, per l'opera oggetto della presente convenzione, è il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino (di seguito denominato Settore decentrato OO.PP.);

- al fine di assicurare il migliore e più economico controllo sul manufatto la Regione Piemonte e i Comuni di Arignano e Marentino hanno deciso di sottoscrivere la presente convenzione, assicurando in tal modo, con lo strumento dell'accordo previsto dall'art. 15 della L. 241/90, il coordinamento tra le azioni proprie dell'autorità idraulica e quelle svolte dai predetti Comuni, consistenti in particolare nella efficace manutenzione delle opere, nella vigilanza delle stesse nelle situazioni di allerta e di emergenza e, nel rispetto dei disposti di cui al R.D. n. 523 del 1904, nelle situazioni ordinarie;

- l'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'opera idraulica, con nota prot. n. 2011/4826/F-TO del 11/04/2011, si è espressa a favore della predetta convenzione in quanto la medesima non va ad alterare l'assetto dominicale del bene; di conseguenza, rientrando la "gestione

idraulica- funzionale della diga” tra le competenze espressamente riconosciute ex lege in capo alla Regione, la predetta Agenzia ritiene che nulla osti alla individuazione di un soggetto gestore terzo da parte della Regione Piemonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Premesse

1. Le premesse di cui sopra e ogni altro documento allegato alla presente convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ART. 2 Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra le parti per la gestione dell'invaso, dello sbarramento e delle opere idrauliche al fine di assicurarne la vigilanza, il corretto utilizzo e l'efficace manutenzione.
2. In particolare, la Regione Piemonte delega ai Comuni di Arignano e Marentino la gestione delle opere per i punti espressamente richiamati nella presente convenzione.
3. La Regione Piemonte e i Comuni di Arignano e di Marentino si impegnano al rispetto degli obblighi previsti nei successivi articoli.
4. I Comuni di Arignano e Marentino potranno delegare alla costituita Unione di Comuni gli obblighi derivanti dalla presente convenzione informando preventivamente la Regione Piemonte.

ART. 3 Obblighi delle Parti

1. I Comuni di Arignano e di Marentino, ciascuno nell'ambito territoriale di propria competenza, dovranno garantire l'efficienza delle delimitazioni esistenti, dei lucchetti dei piezometri e delle saracinesche, degli organi di manovra dello scarico di fondo, provvedendo periodicamente all'effettuazione delle operazioni di mantenimento indicate dai libretti di uso e manutenzione o prescritte dal progettista, ed inoltre effettuare tutte le visite alla diga che si riterranno necessarie per verificare:
 - il buono stato delle strumentazioni (telecamere, sirena, dispositivi di illuminazione - qualora predisposte) ed approntamenti (cartelli, funi, sbarre) per la sicurezza della pubblica incolumità;
 - l'efficienza degli organi di scarico, attraverso una apertura limitata della valvola dello scarico di fondo;

- il corretto stato dei paramenti e del coronamento, la stabilità dello sbarramento, attraverso una ispezione visiva che cerchi di individuare eventuali deformazioni o irregolarità delle superfici;
- il livello idrico visibile sull'asta idrometrica all'atto dell'ispezione;
- l'efficienza delle strumentazioni esistenti (4 piezometri) ed i valori che forniscono;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni, eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta, attraverso una ispezione visiva finalizzata all'individuazione di perdite, fuoriuscite d'acqua sul paramento di valle o al suo piede;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante all'invaso o di ogni altra manifestazione, che facciano temere per la pubblica incolumità a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Le osservazioni andranno riportate con frequenza mensile o in concomitanza di fenomeni franosi od alluvionali sull'apposito registro in copia allegato alla presente Convenzione. Le verifiche dei piezometri potranno essere fatte genericamente una volta all'anno. I dati raccolti devono essere comunicati al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale.

2. Il Settore regionale competente per gli sbarramenti e il Settore decentrato OO.PP. si impegnano a collaborare e fornire ai Comuni tutta la consulenza specialistica e la strumentazione (p.e. sonde piezometriche) necessaria per l'espletamento dei compiti assunti dai Comuni, oltre che ad effettuare visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere, indicativamente di cadenza annuale o su specifica richiesta dei Comuni. Le ispezioni periodiche hanno lo scopo di accertare eventuali situazioni di degrado della diga, degli scarichi nonché la funzionalità degli organi di manovra ed, in generale, effettuare le verifiche elencate al precedente punto 1. La frequenza dei controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici gravi. La Regione verificherà la possibilità di predisporre delle telecamere per il monitoraggio e una asta idrometrica da parte di ARPA Piemonte. La Regione condurrà delle operazioni (almeno tre all'anno) di sfalcio della vegetazione sulla diga (paramenti di monte e valle, coronamento).

3. La Regione Piemonte si impegna, a proprie cure e spese, a formare ed istruire tutto il personale dei Comuni, dell'Unione dei Comuni e della relativa Protezione Civile, a sua volta delegato a svolgere le operazioni contemplate nella presente Convenzione.

ART.4 Attività in fase di emergenza e regolazione dei livelli idrici

1. Sulla base degli avvisi di criticità meteorologica emanati dal Centro funzionale della Regione Piemonte, il Settore decentrato OO.PP. attiverà il servizio di reperibilità; i Comuni,

attiveranno una prima fase di veglia meteo e di vigilanza strumentale, durante la quale il Sindaco o suo delegato prenderà contatto con il personale reperibile del Settore decentrato OO.PP..

2. Il monitoraggio della situazione, in questa prima fase, effettuato dal Settore Decentrato OOPP della Regione Piemonte, avverrà tramite il controllo delle misure registrate ai pluviometri ed agli idrometri nel bacino di interesse, consultabili nei siti www.arpa.piemonte.it, www.regione.piemonte.it.

3. Qualora, in caso di emergenza, l'incremento dei livelli idrometrici dell'invaso siano tali da lasciar prevedere il superamento del livello di guardia pari a 285,30 m (sfioro dello scarico di mezzofondo) i Comuni di Arignano e Marentino, a seguito di specifiche indicazioni, fornite anche per le vie brevi dalla Regione (Settore Protezione Civile), provvedono a dare corso alle attività finalizzate ad una regolazione che dovrà essere condotta in modo tale che con aperture dello scarico di fondo vengano a ridursi i livelli fino alla quota 284,80 m (o a quota inferiore), per ottenere, con un congruo anticipo rispetto al verificarsi di un evento meteorologico significativo, una capacità di accumulo e quindi una laminazione delle portate di piena del rio del lago adeguata.

4. Al superamento del livello di guardia, i Comuni stessi, acquisite le opportune disposizioni impartite da parte degli uffici regionali competenti, provvederanno anche ad una costante verifica dei livelli. Di concerto con il Settore regionale decentrato OO.PP. verrà in particolare valutata la necessità della eventuale messa in esercizio di pompe idrovore di emergenza

5. La quota di 284,80 m alla quale si dovrà tendere in fase di emergenza è giustificata da valutazioni tecniche finalizzate ad una laminazione statica che potranno essere superate qualora tra la Regione e i Comuni si attivino procedure volte ad una laminazione dinamica dell'invaso.

ART. 5 Oneri

1. Ogni parte si impegna a sostenere compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, gli oneri economici gravanti sulla medesima in esecuzione della presente convenzione. In particolare:

- oneri per la manutenzione ordinaria : gli oneri per i lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dei Comuni; la Regione Piemonte interverrà direttamente per le operazioni di sfalcio della vegetazione riparia attraverso le proprie squadre forestali;
- oneri per la manutenzione straordinaria: gli oneri per le opere di adeguamento e di manutenzione straordinaria delle opere sono a carico della Regione Piemonte nell'ambito della programmazione generale degli interventi e delle disponibilità di bilancio;

- oneri relativi alle ispezioni periodiche: dei Comuni e della Regione per quanto di propria competenza.
- oneri relativi alle attività connesse alla gestione d'emergenza: alle spese per le attività connesse alla gestione d'emergenza si potrà far fronte con le risorse disponibili sul fondo di protezione civile.

ART. 6 Referenti

1. I responsabili designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione sono:
 - per la Regione Piemonte della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste: Arch. Salvatore Martino Femia (Settore Pianificazione Difesa del suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e dighe) Ing. Giovanni Ercole (Settore decentrato OO.PP.e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino), dott. Stefano BOVO (Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.), dott. Francesco CARUSO (Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche);
 - per il Comune di Arignano: Sindaco Enzo FERRERO;
 - per il comune di Marentino: Sindaco Gianluigi COCHIS;
2. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alle altre parti.

ART. 7 Durata della convenzione, modifiche e recesso

1. La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha la durata di **10** anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e termini riportati nel presente accordo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.
2. Eventuali revisioni sostanziali della presente Convenzione saranno definite con atti aggiuntivi alla stessa.
3. Ciascuna delle parti potrà altresì motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8 Norma interpretativa e Definizione delle controversie

1. La Regione Piemonte dichiara che le attività e le operazioni richieste ai Comuni e contemplate nella presente Convenzione, non necessitano di risorse umane specializzate a livello tecnico, in quanto richiedenti la formazione e diligenza dell'uomo medio, così come formato ai sensi del precedente art.3 c.3.

2. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalle attività previste.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO.

per la Regione Piemonte

Il Direttore regionale Vincenzo Michele COCCOLO

per il Comune di Arignano

Il Sindaco Enzo FERRERO

per il Comune di Marentino

Il Sindaco Gianluigi COCHIS

Luogo, _____ data _____